COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

58.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROLAND RIZ**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori SAPORITO ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (*Approvata dal Senato*) (4045) 747

PRESIDENTE 747, 748

CIANNAMEA LEONARDO, *Relatore* 748

GITTI TARCISIO 748

LODA FRANCESCO 748

SANZA ANGELO MARIA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 748

Votazione segreta:

PRESIDENTE 748

La seduta comincia alle 17,45.

BRUNO VINCENZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge senatori Saporito ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (Approvata dal Senato) (4045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito, Colombo Vittorino, Pavan: « Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza », già approvata dal Senato nella seduta del 30 marzo 1983.

Comunico di aver chiesto ed ottenuto dal Presidente della Camera l'autorizzazione alla presente riunione della Commissione in sede legislativa, purché la seduta non si svolga in concomitanza con le votazioni in Assemblea.

Comunico altresì che la II Commissione interni ha espresso parere favorevole sul progetto di legge.

L'onorevole Ciannamea ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONARDO CIANNAMEA, *Relatore*. Come è noto la legge n. 121 del 1° aprile 1981, di riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza, stabiliva, all'articolo 114, il termine entro cui non era consentito agli appartenenti alle forze di polizia di iscriversi ai partiti politici. Tale termine è stato prorogato di un anno con la legge n. 174 del 1982.

Con l'attuale proposta di legge si rinvia di un anno ancora l'attuazione di tale dispositivo dal momento che è tuttora all'esame della nostra Commissione il provvedimento di regolamentazione complessiva della materia in questione, relativo anche a diverse categorie di cittadini investiti di particolari funzioni.

Pertanto, propongo l'approvazione della proposta di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO LODA. Ci rendiamo conto dell'urgenza con cui è stato proposto questo provvedimento al cui esame in sede legislativa abbiamo dato il nostro consenso. D'altra parte, non riteniamo che vi siano le condizioni per un nostro voto favorevole dal momento che il gruppo comunista non ritiene che possa individuarsi un collegamento tra la proroga del termine in esame e la questione più generale relativa alla completa attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione. Preannunciamo pertanto il nostro voto contrario.

TARCISIO GITTI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento pur ritenendo che la materia debba essere globalmente considerata nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANGELO MARIA SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero ricordare che il Governo non avrebbe voluto prorogare questo termine, ma in assenza di un provvedimento globale non ha potuto fare altro che recepire il contenuto della proposta di legge, di cui sollecita una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, è ulteriormente prorogato di un anno.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Saporito ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordina-

mento dell'amministrazione della pubblica sicurezza » (*Approvata dal Senato*) (4045).

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . 17
Voti contrari . . . 7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barbera, Bertani Fogli, Bosco, Bressani, Buttazzoni Tonellato, Ciannamea, Costamagna, Felici, Gitti, Gui, Ianniello, La Penna, Loda, Manfredi Giuseppe, Meucci, Moschini, Pezzati, Riz, Segni, Spagnoli, Sullo, Tombesi, Vecchiarelli e Vincenzi.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO